



Alessio BONAFINE

LA NOTIFICA A MEZZO PEC DI UN ATTO PROCESSUALE CON ESTENSIONE .DOC

Cass., sez. VI, 27 giugno 2017, n. 15984

*L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale*

\*\*\*

Confermando un approccio interpretativo funzionale alla conservazione dell'atto processuale attraverso la valorizzazione del principio del raggiungimento dello scopo *ex art. 156, comma 3°, c.p.c.*, (cfr., in ultimo e con specifico riferimento al processo telematico, Cass., SS.UU., 18 aprile 2016, n. 7665) la Cassazione si spinge con la sentenza in esame ad affermare la validità della notifica effettuata a mezzo PEC ma in violazione delle disposizioni tecniche in materia di formati impiegabili quando possa dirsi comunque raggiunto il risultato della conoscenza dell'atto. D'altronde, anche la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il principio sancito in via generale dall'art. 156, comma 3°, c.p.c. vale anche per le notificazioni (*ex multis*, Cass. 18 giugno 2014, n. 13857; Cass. 27 gennaio 2001, n. 1184; Cass. 5 febbraio 2002, n. 1548) e il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo PEC, determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla posta elettronica certificata.

L'occasione per l'enucleazione del principio è offerta dal ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza che aveva respinto l'appello dalla medesima articolato contro la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale in accoglimento di un ricorso proposto nei confronti di una cartella di pagamento da una società contribuente.

La questione che il Collegio affronta è – per quanto di interesse – quella della validità della notifica a mezzo PEC avente ad oggetto un atto con estensione *.doc*. Come noto, infatti, l'art. 19-*bis*, comma 1°, provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 prescrive che “*Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata*”.

La richiamata disposizione, in altri termini, pare predisporre regole rigide che non sembrerebbero lasciare spazio a formati diversi da quelli tipizzati e la cui rigida applicazione dovrebbe condurre ad un giudizio di invalidità per la notifica compiuta in violazione di tali prescrizioni, a maggior ragione quando l'atto sia stato notificato in un formato altamente modificabile come quello in parola.

Su queste basi, e al netto delle possibili critiche ad una visione fin troppo “conciliante”, la soluzione offerta dalla Cassazione dimostra però, ancora una volta, la maturità dei tempi per aprire ad un approccio nuovo verso il problema della violazione delle regole formali introdotte dalla disciplina di settore dedicata al processo civile telematico – invero anche favorita nel caso di specie dalla possibilità per la Corte di ritenere che lo scopo della conoscenza dell'atto fosse stato senz'altro raggiunto, posto che la resistente controricorrente sul punto della validità della notifica si era ampiamente difesa con il controricorso – anche in considerazione del fatto che, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, e può quindi ammettersi solo quando si debba garantire l'eliminazione di un effettivo



# *Judicium*

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA

  
**Pacini  
Giuridica**

pregiudizio subito dal diritto alla difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (v. Cass., SS.UU., n. 7665/2016, cit.).